

Codice A1414D

D.D. 20 dicembre 2022, n. 2513

**Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Torino.**



**ATTO DD 2513/A1414D/2022**

**DEL 20/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di una Comunita' Riabilitativa Psicosociale per minori, da ubicare nel Comune di Torino.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalita' e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilita';

- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilita' di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
- la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;

- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);

- con la D.G.R. n. 22-8704 del 05/04/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture della tutela della salute mentale dei minori, prevedendo che i nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova realizzazione;

- con nota pervenuta in data 26/10/2022 (prot. regionale n. 40093/A1414D del 26/10/2022), il Comune di Torino ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa sociale Terra Mia ONLUS, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Il mulino di città", con capienza di n. 10 posti letto e da ubicare in Via Quincinetto n. 4;

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio abitativi, con nota prot. n. 40583/A1414D del 28/10/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. Città di Torino rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dai Direttori delle SC di NPI Nord e Sud (delegati dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 16/12/2022 in cui sono stati esaminati il progetto gestionale, le planimetrie e l'ubicazione della CRP sopra descritta;

-in seguito all'esame suddetto e al riscontro diretto, da parte dei Direttori delle Strutture di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL Città di Torino, presso la CRP di cui sopra, da cui è emerso che la stessa non è contigua con altre strutture socio sanitarie a dubbio di compatibilità ed è ben collegata con i servizi del territorio, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e i Direttori delle SC di NPI Nord e Sud dell'A.S.L. Città di Torino, hanno concordato di esprimere parere favorevole alla realizzazione della CRP "Il mulino di città" ferme restando le successive verifiche da parte dell'ASL competente per territorio, effettuate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per ciò che attiene gli aspetti igienico-strutturali e tecnico-logistici relativi alla finestratura delle stanze evitando, in tal modo, l'adozione di sbarre.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inoltrata dal Comune di Torino, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa sociale Terra Mia ONLUS, di realizzare una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Il mulino di città", con capienza di n. 10 posti letto e da ubicare in Via Quincinetto n. 4;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi

della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;
- D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014;
- D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019;
- Nota prot. n. 40583/A1414D del 28/10/2022;

## **DETERMINA**

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inoltrata dal Comune di Torino, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa sociale Terra Mia ONLUS con sede legale in Torino – Via Nizza n. 239, P. IVA 05442580014, di realizzare una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata “Il mulino di città”, con capienza di n. 10 posti letto e da ubicare in Via Quincinetto n. 4 ferme restando le successive verifiche da parte dell'ASL competente per territorio, effettuate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per ciò che attiene gli aspetti igienico-strutturali e tecnico-logistici relativi alla finestratura delle stanze evitando, in tal modo, l'adozione di sbarre.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto